



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Area Vigilanza - POLIZIA LOCALE

Tel. 0121-954114 email: areavigilanza@comune.luserna.to.it

Pec: protocollo@pec.comune.luserna.to.it

Via Roma 31 C.A.P. 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI

ORDINANZA N. 159 DEL 20/12/2023

IL RESPONSABILE

Viste:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 con la quale, in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/03/2011, sonostate fissate le date di inizio dei saldi di fine stagione e sono state fornite le indicazioni per il coordinamentodell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 2 della L.R. 28/1999 secondo le seguenti specificazioni:

- i saldi invernali ed estivi iniziano, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio;
- per i saldi invernali, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida conil lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddettedate di inizio;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Visto il D.Lgs. 31/3/1998, n. 114;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08/03/2000;

Vista la Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;

Ritenuto utile definire il calendario annuale per le vendite di fine stagione per l'anno 2024;

DISPONE

A) Di fissare il periodo di svolgimento delle **vendite di fine stagione invernali** per l'anno 2024 nell'arco di tempo

5 GENNAIO 2024 – 29 FEBBRAIO 2024

Di fissare il periodo di svolgimento delle **vendite di fine stagione estive** per l'anno 2024 nell'arco ditempo

6 LUGLIO 2024 - 30 AGOSTO 2024

salvo diverse indicazioni adottate in via eccezionale dalla Giunta Regionale che si intenderanno automaticamente recepite ed applicate senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento.

B) Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 7 del D.Lgs. 114/98 e art. 15 della legge regionale n. 28/99.

N.B. - 1: Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. n. 27/2004, **nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.**



IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

(Vice Commissario P.L. Massimo Dott. CHIARBONELLO)

Firmato digitalmente

Luserna San Giovanni, li 20/12/2023